

# TI\_GERICHTE 12.2000.4 vom 21. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.4)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.4 du 21 février 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.4 del 21 febbraio 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

L'insorgenza di un credito per mercedi del cedente nella misura di fr. 200'976.85 oltre interessi fatta giudizialmente valere dalla cessionaria non è di per sé contestata dalla qui ricorrente, che -in sostanza- ritiene piuttosto che il credito sarebbe inesigibile o estinto per effetto dei disposti della convenzione del 22 aprile 1994 (doc. 3), circostanza per il cui verificarsi essa sopporta l'onere della prova (art. 8 CC).

### E. 2

La tesi della convenuta, a non averne dubbi, è del tutto infondata.

#### E. 2.1

Preso nel suo complesso, la convenzione del 22 aprile 1994 (doc. 3), dalla quale la convenuta tenta di trarre diritto, risulta essere l'impegno della convenuta e dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ alla stipula di un contratto di appalto con il cedente per le opere da metalcostruttore nel cantiere di \_\_\_\_\_ prevedente una mercede approssimativa di fr. 1'670'000.-- (punto 1), ma almeno di fr. 1'500'000.--, importo da raggiungere effettuando, se necessario, delibere in altri cantieri (punto 2).

#### E. 2.2

Contrariamente all'opinione della convenuta, dalla sistematica della convenzione risulta che le modalità di pagamento della mercede d'appaltatore sono disciplinate dal punto 3 della convenzione e non dal punto 4 da lei ripetutamente invocato (p. es. appello, pag. 9, 11, 13). Esso, derogando alla norma dispositiva dell'art. 372 cpv. 1 CO (pagamento alla consegna dell'opera), regola infatti compiutamente la questione della scadenza della pretesa dell'appaltatore, stabilendo che 1/3 sarà dovuto alla comanda dei singoli lotti, 1/3 all'inizio dei lavori di posa e 1/3 a liquidazione finale approvata (punto 3, lit. c). Secondo questa chiara disposizione, risulta perciò che il saldo della pretesa dell'artigiano oggetto di questa causa è divenuto esigibile il 10 settembre 1997, con l'approvazione della liquidazione finale da parte dell'arch. \_\_\_\_\_ (doc. F, ultima pagina).

#### E. 2.3

L'invocato punto 4 della convenzione recita: "Il versamento del saldo di fr. 250'000.-- da parte della \_\_\_\_\_ del prezzo stabilito nel contratto costitutivo del diritto di compera sui mappali \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ del 22.04.1994, sarà effettuato parallelamente e contestualmente al pagamento delle opere di metalcostruttore

deliberate ed eseguite quando tali opere supereranno l'importo di fr. 1'250'000.-- e fino al raggiungimento dell'importo di fr. 1'500'000.--." Già preso di per sé, questo punto della convenzione appare a prima vista destinato a risolvere unicamente la questione dell'esigibilità del debito di fr. 250'000.-- di \_\_\_\_\_ per la vendita dei cennati fondi di \_\_\_\_\_, e non invece del credito di \_\_\_\_\_. Viene cioè pattuito che il debito di fr. 250'000.-- di \_\_\_\_\_ sarà pagato nello stesso momento in cui sarà dovuto il pagamento dell'ultima tranche del credito per mercedi. Tale momento si determina però autonomamente, ovvero, secondo la sistematica della convenzione, ai predetti sensi del suo punto 3 lit. c, cioè con l'approvazione della liquidazione finale. In altri termini, il punto 4 della convenzione stabilisce solo che l'esigibilità del debito di \_\_\_\_\_ dipende dall'esigibilità del credito per la mercede d'appaltatore, ma non invece il contrario, ossia che anche il credito dell'appaltatore dipende in qualche modo dall'effettuazione del pagamento di fr. 250'000.-- da parte di \_\_\_\_\_, essendo la questione dell'esigibilità del credito d'appaltatore già (esclusivamente) disciplinata dal punto 3 della convenzione. Tanto basta a determinare la reiezione del gravame. Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

#### **E. 5**

gennaio 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 3'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'000.-- per ripetibili appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.